

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CARLO GIOVANARDI

**La seduta comincia alle 9.**

MAURO MICHELON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

### Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Labate, Li Calzi, Muzio, Olivo, Tassone e Turroni sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessanta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### Trasferimento a Commissione in sede legislativa dei progetti di legge nn. 2228, 3920, 5827 e 5956.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la II Commissione permanente (Giustizia) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, dei seguenti progetti di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

BERGAMO: « Modifiche all'articolo 31 del regio decreto 17 agosto 1907,

n. 642, e all'articolo 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, concernenti il sistema probatorio nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale » (2228);

FRATTINI: « Norme per l'accelerazione del processo amministrativo » (3920);

SIMEONE ed altri: « Abrogazione degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulle controversie riguardanti i pubblici servizi » (5827);

S. 2934 – « Disposizioni in materia di giustizia amministrativa » (*approvato dal Senato*) (5956) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento a Commissione in sede legislativa dei progetti di legge nn. 2228, 3920, 5827 e 5956.

(È approvata – *Proteste dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

Colleghi, cosa c'è? Voi avete alzato la mano a favore (*Commenti dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*) o vi siete astenuti. Il Presidente ha detto che la proposta è approvata, quindi è approvata.

DANIELE MOLGORA. Presidente, chiedo la verifica.

PRESIDENTE. No, la proposta è approvata.

**Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 9,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile, nei confronti del deputato Bossi, pendente presso il tribunale di Napoli (Doc. IV-quater, n. 134).

Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame del documento, è assegnato un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Bossi). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per i richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Bossi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

**(Discussione — Doc. IV-quater, n. 134)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-quater, n. 134.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, Relatore f.f. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Umberto Bossi con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Napoli.

Il procedimento trae origine da un atto di citazione del dottor Antonio Catalano, magistrato con funzioni di consigliere presso la I sezione civile della suprema

Corte di Cassazione, il quale si duole di alcune dichiarazioni asseritamente rese dall'onorevole Bossi e ritenute lesive della sua reputazione, per le quali ha chiesto il risarcimento del danno e apparse sul quotidiano *la Repubblica* del 18 novembre 1992, nell'ambito di un articolo a firma di Vera Schiavazzi, dal titolo: « Bossi contro i giudici: Quelli della Cassazione sono mafiosi ». In particolare, detto articolo riferisce di una conversazione dell'onorevole Bossi, in un locale pubblico di Torino, nel corso della quale il leader politico, parlando « a ruota libera » di vari argomenti, avrebbe proferito le frasi seguenti: « Quelli della Cassazione non sono magistrati, sono banditi, mafiosi, avanzi di galera ». E ancora: « Prima o poi faremo i conti (...) per fermarci, ne hanno fatte di tutti i colori, compreso accettare per buono un simbolo elettorale con la scritta « Lega lumbarda » e la motivazione che non si confondeva col nostro. Lo ridico, mafiosi ».

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 24 maggio 2000, alla quale il deputato Bossi, sia pure debitamente convocato, non ha ritenuto di intervenire.

La Giunta ha rilevato, in primo luogo, che le espressioni dell'onorevole Bossi, sia pure pronunciate in modo informale e con parole certamente disdicevoli e riprovevoli, costituivano, tuttavia, una critica di natura politica. Tale valutazione è, infatti, da ritenersi strettamente connessa al suo ufficio parlamentare e al suo incarico di segretario politico di un partito rappresentato in Parlamento in quanto concerne una vicenda, quella della presentazione dei simboli elettorali, che è strettamente attinente all'esercizio di funzioni parlamentari. In secondo luogo, la Giunta ha rilevato che l'onorevole Bossi ha pronunciato le frasi sopra riportate non all'indirizzo del dottor Catalano, che individualmente se ne è ritenuto leso, ma piuttosto, genericamente, nei confronti della Corte nel suo complesso.

In base al complesso degli argomenti sopra riportati, è parso alla Giunta che sussistano pienamente i presupposti per

l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità e pertanto, a maggioranza, la medesima ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Saponara.

Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ai voti.

**(Votazione – Doc. IV-quater, n. 134)**

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 134, concernono opinioni espresse dal deputato Bossi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(È approvata).

**Seguito della discussione del disegno di legge: S. 3915 – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5491-B) (ore 9,10).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ricordo che nella seduta di ieri si è proceduto alla votazione degli articoli ed è mancato il numero legale nella votazione dell'emendamento Tit. 1 delle Com-

missioni (*per l'emendamento vedi l'allegato A al resoconto della seduta di ieri — A.C. 5491-B sezione 14*).

Avverto che i gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale hanno chiesto la votazione nominale.

**Preavviso di votazioni elettroniche  
(ore 9,15).**

PRESIDENTE. Decorrono pertanto da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso dei termini regolamentari di preavviso, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9,15, è ripresa alle 9,40.**

**Si riprende la discussione del disegno di legge di ratifica n. 5491-B.**

**(Votazione emendamento Tit. 1  
— A.C. 5491-B)**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento Tit. 1 delle Commissioni.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tit. 1 delle Commissioni, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

*(Presenti e votanti ..... 371  
Maggioranza ..... 186  
Hanno votato sì ..... 370  
Hanno votato no .. 1).*

FILIPPO MANCUSO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, volevo segnalarle il mancato funzionamento del mio dispositivo di voto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Mancuso.

FILIPPO MANCUSO. Lo faccia aggiustare!

PRESIDENTE. Prendo atto che anche i dispositivi di voto degli onorevoli Domenico Izzo e Orlando non hanno funzionato.

**(Dichiarazioni di voto finale  
— A.C. 5491-B)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, egregi colleghi, prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sul disegno di legge di ratifica al nostro esame.

Sottolineo che tale provvedimento si svolge nella linea evolutiva della lotta alla corruzione, che dovrebbe essere in cima ai pensieri di tutti !

Per la verità, ci lamentiamo del fatto che un nostro provvedimento — approvato dalla Camera in seconda lettura — giaccia al Senato da molto tempo. Questo provvedimento riguarda la collaborazione internazionale nella lotta alla corruzione. Ricordo che la Camera lo approvò senza esitazioni e che noi, deputati dell'opposizione, collaborammo con la maggioranza ai fini della definizione dello stesso. Ricordo inoltre che in quell'occasione risultò utilissimo il contributo offerto dal signor presidente della Commissione contro la corruzione, onorevole Trantino, e dal relatore Cesetti, nonché dalla presidente

della II Commissione, onorevole Finocchiaro Fidelbo, che collaborarono nella stessa misura.

Il punto grave di questo provvedimento, che ha richiesto una riflessione era il seguente: la convenzione OCSE prevedeva la responsabilità penale delle persone giuridiche, facendo salvo però il caso in cui una parte, per i suoi principi giuridici, non potesse configurare una responsabilità penale delle persone giuridiche. Questa parte coincide anche con il nostro paese, con l'Italia.

Diciamo la verità: il collega Cesetti accennava al fatto che il provvedimento in materia di diritto societario prevederebbe una responsabilità penale delle persone giuridiche; non lo so, ma se le cose stanno in questa maniera, dobbiamo essere in linea con i principi che abbiamo affermato in questa legge. Secondo me, signor Presidente ed egregi colleghi, una responsabilità penale (perciò la nostra soluzione è da condividere) delle persone giuridiche non è ammissibile. Perché? Non è ammissibile non tanto per il precezzo costituzionale il quale stabilisce che la responsabilità penale è personale. Infatti, essa stabilisce che noi dobbiamo rispondere penalmente per i fatti nostri e non per i fatti altrui. Questo è il significato. La persona giuridica è anch'essa una persona e, tra l'altro, il rapporto tra la persona giuridica e il rappresentante è un rapporto di immedesimazione organica e non è un rapporto intersoggettivo, la persona giuridica cioè si confonde con il suo rappresentante sicché, portando alle estreme conseguenze questo principio (la responsabilità penale è personale e la persona giuridica è una persona), dovrebbe rispondere solo la persona giuridica, ma non è così.

Signor Presidente ed egregi colleghi, ciò è inammissibile per quel che dico, perché la struttura del reato è incompatibile con la struttura della persona giuridica. Per quanto riguarda il dolo, come si fa? La persona giuridica è un'astrazione, c'è poco da fare! È una finzione ai fini organizzativi, ai fini del conseguimento di determinati risultati, ma non possiamo certa-

mente ritenere che possa delinquere: *societas delinquere non potest*. È già difficile configurare una responsabilità amministrativa così come noi l'abbiamo configurata perché il dolo — per quello che noi abbiamo sempre letto, appreso e sostenuto — interrompe il rapporto di immedesimazione organica tra la società, cioè la persona giuridica e il suo rappresentante. Quando un dipendente di una persona giuridica commette con dolo un reato, il rapporto si è interrotto, è un'altra cosa, quindi, è difficile configurare una responsabilità, anche amministrativa, notevole della persona giuridica per un reato doloso commesso da un suo rappresentante, ma tant'è. Noi ci siamo riusciti, con gli opportuni accorgimenti. Noi abbiamo detto che una responsabilità amministrativa della persona giuridica non è concepibile nei casi in cui il dipendente abbia agito per fini suoi personali o per fini di altri. Abbiamo pure detto che una responsabilità autonoma amministrativa dell'ente esiste in quanto il reato sia in qualche modo tornato di giovamento, di interesse e di vantaggio per la persona giuridica. Quindi, vi sono limiti enormi. Per il reato di peculato commesso da un dipendente del comune non si potrà mai sostenerne che si sia risolto a vantaggio del comune. Questo è pacifico! Anche per la corruzione è difficile ipotizzare un caso che si risolva a vantaggio della persona giuridica pubblica. Noi vi siamo riusciti, ma oltre questo limite, signor Presidente, non si può andare.

Poiché noi abbiamo configurato una responsabilità amministrativa autonoma, ma limitata, noi siamo d'accordo. La mia parte è d'accordo con questa soluzione. A questo aggiungiamo il fine nobile e notevole che il provvedimento persegue: la lotta alla corruzione, questo cancro che impedisce lo sviluppo e la trasparenza e rende insomma impossibile una corretta vita democratica, una corretta e pacifica convivenza e una legalità diffusa. Allora, non c'è nessuna perplessità da parte del nostro movimento ad approvare senza discussione questo provvedimento e a dare il voto. Voglio ripetere che la soluzione

giuridica è in linea con le nostre convinzioni (speriamo altrettanto per l'esame che dovrà essere svolto su altro provvedimento). Come è stato accennato, signor Presidente, abbiamo voglia di pensare noi a pene alternative?

La sanzione penale è quella che è, le sanzioni cosiddette alternative, scioglimento, sospensione, risarcimento del danno, sono sanzioni civilistiche e noi non possiamo cambiare il nome alle cose perché hanno una loro oggettività. Se prevediamo come sanzione penale il risarcimento del danno, introduciamo una sanzione civilistica. Ripeto, non possiamo fare violenza alle cose che hanno una struttura ontologica, non possiamo dire, impunemente, che il legislatore è sovrano e che il risarcimento del danno è una sanzione penale. Se il pagamento di una somma non è convertibile, ad esempio, in libertà controllata, non è una sanzione penale, ma una sanzione civilistica, fiscale, amministrativa e niente di più. Occorre stare attenti, quindi, altrimenti il legislatore potrebbe cambiare l'articolo 17 del codice penale e dire che le pene sono: la reclusione, l'arresto, la multa e l'ammonita, aggiungendo il risarcimento del danno, il pagamento di somme. Non è così, non si può fare violenza alle cose; la sanzione penale ha una sua caratteristica ed è essenziale, diversamente possiamo anche abolirla.

Signor Presidente, ho fatto tali affermazioni perché siamo in linea con le argomentazioni esposte. Prendo lo spunto da quanto anticipato dal collega Cesetti, ribadendo che non sono d'accordo, perché non possiamo fare violenza alle cose, e che vi sono sanzioni eminentemente civilistiche che non possono diventare penalistiche.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Mazzotta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del

Governo, anche la Lega nord Padania non si opporrà all'approvazione del provvedimento in esame, ma, con motivazioni diverse, si asterrà dal voto. Il provvedimento in esame è il primo nella direzione alla lotta contro la corruzione, nei limiti del titolo dello stesso, che viene approvato nel corso dell'attuale legislatura. La popolazione si aspettava un intervento più preciso e puntuale. Un'apposita Commissione ha lavorato per mesi per i reati attinenti alla corruzione nella pubblica amministrazione dello Stato; sono stati elaborati diversi documenti, dei quali qualcuno è stato esaminato anche dall'Assemblea. Tuttavia, tra discussioni in Commissione e in aula e provvedimenti fermi nell'altro ramo del Parlamento, questo è il primo provvedimento che troverà una risoluzione pratica con l'approvazione, anche se non nel testo che noi avremmo voluto. Per questo motivo, ci asterremo dal voto.

Dagli studi giovanili di educazione civica, sappiamo bene che il legislatore ha il compito di fare le leggi, ma è compito del Governo e della maggioranza che lo sostiene dare direttive precise. In questo caso, ci troviamo di fronte addirittura ad una direttiva sovranazionale, in quanto si tratta di ratificare un atto internazionale di un'organizzazione cui abbiamo liberamente aderito (OCSE) e di tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea stessa, che risale al 1997, il nostro paese arriva purtroppo ultimo o penultimo. Sono due i paesi che non hanno ancora ratificato la suddetta Convenzione e noi ci collocheremo al penultimo o all'ultimo posto a seconda di ciò che farà l'altro Stato ancora inadempiente. Come dicevo, questa Commissione aveva prodotto dei documenti significativi in materia di lotta alla corruzione generalizzata, anche a livello del nostro ordinamento statale. Tuttavia, il primo passo viene compiuto con questo documento, che, tra l'altro, è in terza lettura e

speriamo che sia quella definitiva, per lo meno per dare un segnale ai cittadini.

In esso ci sono lati apprezzabili, come la configurazione del reato di peculato; c'è la confisca per equivalente, un altro punto significativo, che dà un indirizzo europeo alla nostra legislazione; purtroppo c'è anche la responsabilità penale o personale — e a questo proposito faccio riferimento alle argomentazioni addotte dal collega Marotta — delle persone giuridiche, che però viene lasciata come una « bella incompiuta ».

Tutte le argomentazioni addotte dal collega Marotta sono condivisibili sul piano giuridico, ma, siccome c'è un confronto internazionale e la nostra legislazione, così come il nostro modo di fare imprenditoria e di gestire la cosa pubblica devono adeguarsi ai parametri europei, invece di rimandare certe questioni, prevedendo la solita delega al Governo « per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica », come recita il titolo del provvedimento, sarebbe stato opportuno — ne avevamo tutto il tempo e la capacità — affrontare il problema per le corna, come si dice, e cercare di risolverlo una volta per tutte.

Dal maggio del 1997 ad oggi avevamo tutto il tempo di affrontare il problema più spinoso ed invece, come al solito, ora ne demandiamo la soluzione al Governo con una delega, sapendo quanto il Governo sia inadempiente nel risolvere i problemi che noi legislatori gli deleghiamo a più riprese. Il discorso è molto più ampio, ma noi possiamo tranquillamente preannunciare che ci asterremo, soprattutto per il metodo di lavoro utilizzato, poiché si tratta di un problema che noi legislatori avevamo la capacità di risolvere.

È pur vero che in questi ultimi anni in Italia si procede a privatizzazioni che non sono tali, ma sono una svendita dei gioielli di famiglia, dando ad aziende di Stato, alle aziende del nostro Stato semicollettivistico, una configurazione giuridica simile a quella delle aziende private. In questa transizione il problema di configurare nei

nostri codici la responsabilità personale dell'amministratore delegato, di colui che ha la responsabilità penale di quello che avviene in queste aziende ex statali, che poi sono ancora dello Stato — sono giri che non mi sono completamente chiari, ma se ne parlerà in altra sede e in altra occasione —, dunque il *clou*, il punto che comunque dovevamo risolvere, viene affrontato accennando brevemente alla problematica e delegandolo al Governo.

Questo è un modo per aggirare gli ostacoli e non per superarli; è un modo per rimandare la soluzione di problemi che, per quanto riguarda il nostro paese, sono ormai di sopravvivenza, perché, come ripeto, questo è un trattato internazionale e di questa organizzazione fanno parte paesi importantissimi, che sono nostri competitori dal punto di vista commerciale e da tutti gli altri punti di vista. Se c'è da modificare la nostra giurisdizione, i nostri codici, facciamolo e non rimandiamo sempre il problema alle calende greche.

Spero di essere riuscito a illustrare la nostra posizione che non è contraria alla ratifica, che è importantissima per la sopravvivenza nostra e del nostro popolo, ma è solo un modo per sottolineare il metodo seguito che sembra contrario al buon senso e ad una corretta interpretazione della nostra partecipazione ai trattati e al consesso civile internazionale (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, questo importante provvedimento è il frutto di due coefficienti nuovi ed essenziale nell'attività legislativa. Il primo coefficiente è rappresentato dai trattati internazionali e dall'ottemperanza nei confronti delle convenzioni, in particolare di quelle in materia adottate dall'Unione europea; il secondo è rappresentato dalla necessità di adeguare gli ordi-

namenti del nostro Stato alle mutate esigenze della repressione penale sia nel campo della repressione a tutti i livelli della corruzione sia nel campo dell'individuazione di figure precise di pubblici ufficiali, che non sono quelle tradizionali, quelle, cioè, espressive solamente della funzione che ricoprono negli Stati nazionali, ma quelle che ricoprono funzioni anche negli organismi internazionali.

Il lavoro paziente ed intelligente svolto dal relatore per la II Commissione, onorevole Cesetti, coadiuvato dall'onorevole Trantino per la III Commissione, consente oggi all'Assemblea di Montecitorio di porsi di fronte ad una scelta abbastanza importante che va nella direzione di una legislazione concorde: i gruppi, come avete ascoltato, hanno sostanzialmente convenuto sulla necessità di introdurre nel nostro ordinamento queste norme per rendere efficiente l'intervento repressivo nei confronti di figure di reato che, quando vengono individuate in capo a funzionari di paesi appartenenti all'Unione europea o comunque a funzionari di paesi esteri, rischiano di sfuggire all'individuazione e alla repressione.

È un provvedimento importante nei confronti del quale il Senato si è spinto — e questa volta ha fatto bene — ad introdurre figure nuove anche per il nostro ordinamento. Tutto questo va nella direzione di un'antica tendenza della legislazione penale, quella, cioè, di individuare figure comuni che sfuggano agli arzigogoli, ai sotterfugi, ma che consentano, ad esempio, in tema di rogatorie, di impedire quei ritardi che spesso derivano dall'impossibilità, per gli Stati nei confronti dei quali è fatta la richiesta, di non individuare norme tipiche del loro ordinamento interno. È accaduto purtroppo spesso in tema di articolo 416-bis, accade altrettanto frequentemente nell'impossibilità di individuare figure, come quelle dei pubblici ufficiali o dei pubblici funzionari, che sono tipiche del nostro ordinamento.

Attraverso l'introduzione dell'articolo 322-bis nel nostro codice penale (questo è il profondo rilievo del nostro provvedimento) la possibilità di sfuggire all'indivi-

duazione delle responsabilità per corruzione, concussione, peculato o malversazione verrà evitata e superata con la possibilità di un intervento unico nei vari paesi dell'Unione. È importante innovazione che va nella direzione di un diritto penale unico e nella direzione della semplificazione delle norme procedurali, soprattutto in tema di rogatoria.

Dobbiamo anche noi aggiungere, come è stato già detto, che sarebbe auspicabile che il Senato, proprio sul solco di questo importante provvedimento, restituiscia alla Camera i due progetti di legge già approvati da questo ramo del Parlamento in tema di lotta alla corruzione, esaminati per iniziativa della Commissione speciale anticorruzione, altrimenti ci sarebbe il rischio della verifica di una strana forma di scissione interna dell'ordinamento in attesa dell'approvazione che da molto tempo viene sollecitata innanzi al Senato. Un punto importante è rappresentato anche dal potenziamento della figura del patteggiamento, che da alcuni veniva interpretato come una norma di chiusura che non consentisse lo sviluppo degli effetti del riconoscimento di responsabilità. L'elemento nuovo è rappresentato dalla possibilità di procedere a confisca a seguito della sentenza di patteggiamento; ciò costituisce certamente una linea nuova e consente di pervenire ad obiettivi concreti quale il recupero del malfatto.

Altra importante innovazione che ha registrato un notevole dibattito nei lavori delle due Commissioni riunite è rappresentata dall'individuazione della responsabilità dei funzionari stranieri. L'elemento che più ha suscitato discussione è rappresentato, peraltro, dal riferimento ad una sorta di responsabilità oggettiva del pubblico amministratore o, meglio, dell'ente pubblico di amministrazione. Tale elemento può certamente suscitare perplessità, soprattutto all'interno di un ordinamento come il nostro, che respinge l'ipotesi della responsabilità oggettiva.

Il punto di fusione e di incontro di queste opposte tesi è stato raggiunto correttamente con l'individuazione in capo all'ente (l'ente privato quale soggetto

economico o l'ente pubblico amministrativo) di una penalità amministrativa che, però, ha il suo limite nella possibilità per l'ente stesso di dimostrare che il funzionario (che si è reso responsabile della violazione delle norme sulla corruzione o, comunque, sui reati contro la pubblica amministrazione) ha agito per fatto proprio, quindi, con un riferimento esclusivo alla propria individuale responsabilità.

Si tratta, dunque, di una legge che voteremo con piena convinzione, dal punto di vista sociale, politico e giuridico. Essa segna un passo in avanti nella nostra legislazione interna e nell'unificazione della legislazione internazionale. I Democratici di sinistra-l'Ulivo voteranno con piena convinzione ed adesione il testo di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. La ringrazio, signor Presidente. Il mio intervento, anche per il tempo limitato di cui dispongo, si soffermerà su alcune delle disposizioni contenute nel testo che tra poco voteremo.

Non vi è dubbio che la soppressione, nel testo della Commissione, dell'innovazione di cui all'articolo 3, approvato dal Senato (che novellava l'articolo 7 del codice penale con l'aggiunta di un comma apposito dopo il comma 1 dello stesso articolo), rappresenta una scelta non del tutto condivisibile. In base al testo stralciato, era prevista la possibilità di punire, secondo la legge italiana, anche lo straniero che commetta in territorio estero taluno dei delitti previsti, quando il prezzo o il profitto del reato sia stato conseguito da cittadino italiano o da soggetto (persona giuridica, società, eccetera) avente la sede in Italia. Questa mi era sembrata una fattispecie normativa utile a prevenire e reprimere gravi casi di corruttela.

Non sono stati apportati, invece, stravolgimenti al testo dell'articolo 4 approvato dal Senato in tema di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla

corruzione di membri di organi delle Comunità europee o di funzionari delle predette Comunità, ovvero di funzionari di Stati esteri.

Aggiungo una sottolineatura: per evitare che l'eventuale patteggiamento della pena venga utilizzato per tentare di sottrarre alla confisca, ad opera dell'imputato, i beni illecitamente acquisiti o oggetto del reato, il testo dell'articolo 4 è stato integrato dal Senato con l'inserimento di un apposito secondo comma all'articolo 322-ter del codice penale. Nel testo sottoposto al nostro esame la previsione invariata è inserita all'articolo 3 e credo che anche questa scelta legislativa meriti, come dicevo, una sottolineatura positiva.

Analoga valutazione positiva va riferita all'articolo 4, che corrisponde all'articolo 5 approvato dal Senato.

Complessivamente la ratifica in esame arriva semmai in ritardo e una ratifica meno ritardata probabilmente ci avrebbe potuto evitare tutti quei giri viziosi, o comunque non virtuosi, che portarono alla costituzione di una Commissione apposita per lo studio di un testo volto a reprimere o prevenire i fenomeni di corruzione; probabilmente se la ratifica in esame fosse giunta per tempo all'esame del Parlamento, avremmo evitato — diciamolo pure — di perdere nuovamente tempo in lavori di Commissione e altro che poi non hanno portato a nulla.

L'esserci adeguati a queste convenzioni credo sia una scelta che merita la nostra approvazione, che quindi riconfermo non solo come deputato di Forza Italia, ma anche a titolo personale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale sul provvedimento in esame che reca la ratifica di alcuni atti internazionali in materia di lotta alla corruzione di funzionari dell'Unione europea e di pubblici ufficiali stranieri.

Focalizzerò la mia attenzione soprattutto sull'articolo 12, premettendo peraltro che i primi due articoli non pongono, a mio avviso, alcun problema. Non sono invece d'accordo sull'attuale articolo 3 che introduce, dopo l'articolo 322 del codice penale, gli articoli 322-*bis* e 322-*ter* perché si tratta di estendere le norme incriminatrici anche a funzionari non nazionali. Non condivido appieno neanche l'articolo 322-*ter* sulla confisca. Mentre l'articolo 240 del codice penale prevede che la confisca del profitto o del prezzo di un reato sia facoltativa, l'articolo 322-*ter* stabilisce che essa sia obbligatoria; l'innovazione però riguarda la cosiddetta confisca per equivalente. Qualora cioè i beni oggetto del reato ed il relativo profitto non siano confiscabili per diverse ragioni, occorre confiscare i beni di cui il colpevole abbia la disponibilità nei limiti del valore degli altri beni oggetto del profitto o costituenti profitto e prezzo.

La novità che impone la confisca per equivalente non è, a mio avviso, accettabile. Non credo inoltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, debba valere anche per il reato di appropriazione indebita, come previsto dall'articolo 640-*quater* del codice penale, anch'esso introdotto dall'articolo 4 del testo approvato dal Senato, ora articolo 3 del testo in esame dopo la soppressione dell'articolo 3 approvato dal Senato. Peraltro l'articolo 5 introduce un nuovo reato che è pienamente condivisibile.

Per quanto riguarda l'articolo 12, debbo ricordare che si discusse a lungo circa il fatto che l'articolo 6 del testo originario prevedesse una forma di responsabilità penale delle persone giuridiche. Se si legge la relazione illustrativa del provvedimento, si comprende molto bene come la delicatezza della questione fu presente al Governo. Anzi, proprio per tale delicatezza il Governo formulò l'articolo 6 in maniera tale da eludere il problema, rinviandolo ad una legge successiva. Nella relazione, infatti, si diceva che la norma di cui all'articolo 6 fosse meramente programmatica. L'articolo 6, in particolare, prevedeva che la legge

stabilisse i casi nei quali le persone giuridiche fossero autonomamente responsabili dei reati di corruzione attiva e passiva commessi naturalmente dai suoi dipendenti. Al contrario, sembrò che quel pericolo vi fosse, per cui si ritenne che la responsabilità penale dovesse riguardare solo le persone fisiche che avevano commesso il reato e che invece solo sanzioni di carattere amministrativo potessero essere previste per le persone giuridiche, senza distinzione tra pubbliche e private. Oggi, invece, si distingue e questo è un punto molto delicato, oggetto anche di un rilievo sollevato dalla Commissione affari costituzionali.

Concordo sul fatto che per il nostro ordinamento è inammissibile una responsabilità penale delle persone giuridiche: è inammissibile, non è assolutamente sostenibile, e non si può sostenere anche perché il precetto costituzionale prevede che la responsabilità penale sia personale, il che equivale a dire che penalmente si può rispondere solo dei fatti propri e non di quelli di altre persone. Questo precetto non sarebbe violato ove, in astratto, si ammettesse la responsabilità penale della persona giuridica. Quest'ultima è una persona e vi è un rapporto di immedesimazione organica tra chi agisce e la persona stessa.

Tuttavia, la ragione per la quale non è possibile ammettere la responsabilità penale della persona giuridica è insita nella struttura ontologica del reato e nella struttura della persona giuridica stessa. La persona giuridica è una finzione, una mera astrazione; il reato, invece, si connota di comportamenti soggettivi quali, ad esempio, il dolo più o meno intenso. Non è possibile, quindi, che una persona giuridica, che non si distingue da chi la rappresenta, essendovi un rapporto di immedesimazione organica, possa commettere un reato. In questo caso occorre riferirsi a sanzioni amministrative autonome che si applicano solo nel caso in cui il reato sia stato commesso a vantaggio e nell'interesse di questi soggetti.

Detto questo sono anch'io d'accordo con l'esclusione e, quindi, con quanto

previsto dai due emendamenti delle Commissioni. Sarebbe stato necessario, però, chiarire un punto, prevedendo i principi ed i criteri ai quali si deve uniformare il legislatore delegato nel caso di violazione degli obblighi dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera g), che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

A mio avviso sarebbe stato necessario definire meglio i divieti: per questa ragione, mi asterrò dal votare il provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rivolta. Ne ha facoltà.

DARIO RIVOLTA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare a titolo personale, ma, per evitare ogni equivoco, voglio immediatamente annunciare che voterò a favore del provvedimento, come farà anche il mio gruppo. Due sono le questioni che vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi: una è di carattere contingente e l'altra riguarda il contenuto specifico del provvedimento.

Per quanto riguarda la prima, credo sia evidente a tutti che ci troviamo di fronte ad un testo legislativo che, se non possiamo ricorrere ad un avvocato per un'interpretazione o se non abbiamo fatto studi giuridici, ci lascia completamente disorientati. Basterebbe leggere qualsiasi articolo in cui si richiamano altri articoli e, in particolare, i commi di tali articoli: capisco che sia abbastanza naturale, per la precisione della formulazione dei testi normativi, ricorrere al richiamo di altri articoli, ma tale precisione non è correlata alla necessità di una loro comprensione da parte dei cittadini, ai quali le leggi si rivolgono. Dico questo in via contingente, perché credo valga la pena — se ne parla spesso, specie in campagna elettorale — cercare di trovare il modo per far sì che le leggi vengano percepite e comprese non solo dai giuristi, dagli addetti ai lavori o dai legislatori, ma da tutti i cittadini, anche quelli che, non necessariamente, abbiano un diploma di laurea.

Per entrare nel merito del disegno di legge al nostro esame, ritengo che un provvedimento di questo tipo, che si propone quale obiettivo la lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali all'interno dell'Unione europea, non possa, giustamente, che essere a carattere internazionale e soggetto alla ratifica da parte dei singoli Stati. Soltanto tutti i paesi dell'Unione europea (e il maggior numero dei paesi che ne sono al di fuori, se, bontà loro, vorranno dotarsi di un certo codice etico) potranno contemporaneamente affrontare questo argomento, perché se un singolo paese lo farà da solo, ciò comporterà soltanto una penalizzazione di carattere economico e commerciale per quel paese e un beneficio per gli altri paesi.

Il limite resta lo stesso. Quando in Italia era in vigore la normativa che limitava, o sotto certi aspetti impediva, l'esportazione di capitali, molte aziende italiane erano fortemente penalizzate sui mercati internazionali perché allora in alcuni paesi (e purtroppo ancora oggi) se non si ricorreva alla corruzione di funzionari pubblici locali non si poteva lavorare. Accadeva che le aziende italiane, che non potevano provvedere alla esportazione di capitali se non dopo aver ottenuto autorizzazioni particolarmente complesse e difficili, non erano in condizione di pagare quello che si chiamava il *bakshisc* o la «stecca». Il che, da un punto di vista morale, non può che darci soddisfazione, ma dal punto di vista pratico aveva la conseguenza netta di penalizzare quelle aziende italiane nei confronti di altre aziende, anche di paesi facenti parte allora della Comunità europea ed oggi dell'Unione europea, che invece tali limiti non avevano e con estrema disinvolta morale pagavano ciò che veniva loro richiesto.

Ho fatto questo esempio per dire che un atto giuridico di questo tipo, di questo contenuto è assolutamente benvenuto. Ma due sono le condizioni affinché un atto di questo tipo non possa, non debba rivoltarsi contro coloro che l'hanno pensato. La prima è che questa deontologia professionale venga estesa al massimo nu-

mero di paesi. La seconda è che si guardi bene che l'applicazione del contenuto di questo provvedimento venga fatta con la stessa fermezza e con la stessa determinazione, in ordine all'attuazione delle sanzioni previste, in tutti i paesi firmatari e non soltanto in alcuni o in maniera differenziata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

AVENTINO FRAU. Signor Presidente, credo che vi siano due elementi importanti da tenere presenti nella valutazione di questo provvedimento. Il primo è l'ampio consenso che esso ha registrato prima al Senato ed ora in quest'aula e che rappresenta una volontà politica, generalmente espressa, relativa all'estensione di un concetto molto importante di pulizia, di ordine nella gestione delle grandi risorse dell'Unione europea.

Il secondo è che si tratta di un disegno che a me pare fortemente innovativo, nel senso che porta avanti un discorso di allargamento della dimensione giuridica della stessa Unione europea e di sempre maggiore unità nelle disposizioni sia penali sia civili.

Questo tipo di provvedimento contiene dei limiti oggettivi, ma nella sostanza rappresenta un dato assolutamente positivo sia nella identificazione dei reati perseguitibili sia nella comparazione tra i reati previsti dall'ordinamento di ogni singolo Stato e quelli che potremmo definire, con un termine giuridico forse discutibile, similari previsti dalla norma comunitaria.

Non sono particolarmente felice che, come al solito, questo provvedimento finisce con una delega, ma questa ormai è una consuetudine di delegiferazione che mal si concilia con gli atteggiamenti presi dalla nostra dirigenza della Camera relativamente all'impegno a legiferare. Quindi, quando vi sono problemi importanti si fanno deleghe al Governo, quando vi sono problemi meno gravi è il Parlamento che deve « fare » presenza o fare spettacolo.

In questo caso, non siamo molto contenti della delega al Governo, ma riteniamo che il provvedimento sia in sé positivo. Vi è un punto sul quale mi pare valga la pena sottolineare un'innovazione, ed è quello della responsabilità delle persone giuridiche, naturalmente in termini civilistici, cioè in termini di danno e di ammenda relativamente al comportamento di funzionari o di addetti a determinate attività nelle quali è coinvolto l'ente stesso.

Credo che, da questo punto di vista, si tenda ad invertire una costante giurisprudenza che ha stabilito il principio della responsabilità personale per il fatto penale e, pertanto, della necessità che ne risponda personalmente l'individuo. Vi è, però, un problema che dobbiamo tenere presente e che forse, in termini di innovazione giuridica, troverà qualche ostacolo, ma che può essere considerato: è necessaria la salvaguardia dell'interesse dei terzi i quali si rivolgono alle Comunità europee e agli enti ad esse riferiti per i rapporti istituzionali che comportano la fiducia nell'ente. L'ente deve « coprire », in qualche modo, questa fiducia dando la garanzia del massimo controllo se non vuole avere le conseguenze negative di una pubblica ammenda e, quindi, di una sanzione che sarebbe particolarmente grave. Del resto, tutta questa politica si basa sull'attuazione dei trattati che sono alla base di tale legislazione, ma nella norma che incide un po' più fortemente sugli aspetti personali e penali abbiamo certamente un risultato positivo di integrazione europea incidente non solo sugli Stati, ma anche sul comportamento delle persone fisiche.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Frau.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ricordo che il tempo residuo a disposizione del gruppo di Forza Italia è di dieci minuti. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Marotta ha già espresso e motivato ampia-

mente il voto favorevole di Forza Italia; io lo confermo, anche se l'onorevole Gazzilli, che ha parlato a titolo personale, ha espresso qualche dubbio sulla correttezza giuridica di questo provvedimento. È chiaro che ogni provvedimento è perfettibile, però ci dobbiamo accontentare del massimo che si è potuto ottenere in questo momento.

L'onorevole Veltri si è doluto sempre, sia in Commissione sia in quest'aula, che l'Italia non abbia ancora adeguato — è la Cenerentola tra i paesi europei — la sua legislazione in materia di giustizia, tanto è vero che, a suo avviso — e ripeteva un giudizio dato dall'ex procuratore generale presso la Corte di cassazione, dottor La Torre — il Consiglio dei ministri dell'Unione europea, la Commissione, potrebbe addirittura sospenderci per la nostra legislazione inadeguata e per il nostro mancato adeguamento alla legislazione dei paesi europei. In materia di corruzione, vi sono stati una Commissione anticorruzione e un provvedimento che giace al Senato: noi ci atteniamo a questo provvedimento.

Invitiamo pertanto l'altro ramo del Parlamento, così come ha fatto l'onorevole Siniscalchi, a licenziarlo. D'altronde, è la maggioranza che ha il potere di varare tutti i provvedimenti che ritiene giusti e il non farlo vuol dire che chi non vuole combattere la corruzione non sta dalla nostra parte ma altrove.

Quello di cui ci stiamo occupando oggi è un argomento importante appunto in relazione alla nostra posizione nei confronti dell'Europa e, in genere, di tutti gli altri paesi del mondo. Stiamo pensando ad un diritto penale comune a tutti, affinché i reati possano essere perseguiti più facilmente. L'argomento, dunque, è importante.

Il disegno di legge in esame è diretto a ratificare una serie di atti internazionali, elaborati in base all'articolo K.3, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea. Secondo tale disposizione il Consiglio può elaborare convenzioni nelle materie attinenti ai settori della giustizia e degli affari interni, di cui all'articolo K.1 del predetto

Trattato, e raccomandarne l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle rispettive norme costituzionali. Era quindi necessario che il provvedimento rispondesse non soltanto a motivazioni demagogiche — e quindi soddisfacesse le aspirazioni dell'onorevole Veltri e di tutti coloro i quali sono interessati a contrastare il fenomeno della corruzione —, ma fosse anche corretto il più possibile benché, come ho osservato all'inizio, ogni provvedimento sia perfettibile. Noi abbiamo contribuito a che il disegno di legge fosse il più corretto possibile e dobbiamo dare atto al collega Marotta il quale, insieme al presidente Trantino, al relatore Cesetti e alla presidente Finocchiaro, ha cercato appunto di correggerlo.

Perché vi sono state alcune difficoltà? Perché secondo l'articolo 27 della nostra Costituzione la responsabilità penale è personale, laddove nel Trattato si parlava di responsabilità penale delle persone giuridiche, sicché è stato compiuto un grande sforzo.

La Camera aveva escluso il punto sulla responsabilità penale delle persone giuridiche, mentre il Senato lo ha introdotto sotto altra forma, parlando di responsabilità amministrativa (una responsabilità, cioè, economica, civile) che impegna la persona giuridica sempre che il funzionario, il rappresentante della persona giuridica, abbia agito per conto e nell'interesse di essa; se invece ha agito per fatti personali, questo legame viene meno e quindi questa responsabilità si spezza.

Gli argomenti affrontati dal provvedimento sono tutti importanti. Accenno soltanto ad uno, ossia al problema del patteggiamento. Il patteggiamento della pena prevede la confisca obbligatoria dei beni appartenenti alla persona che ha patteggiato. In questo caso, in sostanza, il patteggiamento viene equiparato ad una sentenza di condanna. I colleghi sanno che questo è un argomento molto controverso, perché equiparare il patteggiamento alla sentenza di condanna era addirittura motivo per scoraggiare il ricorso al patteggiamento stesso. Di questo argomento si è parlato anche nella Commissione

anticorruzione quando si è affrontato il tema del ricorso al patteggiamento da parte dei pubblici dipendenti, i quali non avevano più diritto a rimanere in servizio. Tale argomento è stato molto controverso e trova ancora discordi molti giuristi ed operatori del diritto tant'è che, nel provvedimento in esame, si è deciso in questo modo.

Noi confermiamo, quindi, il voto favorevole e riteniamo che questo sia un primo passo di adeguamento della nostra legislazione alla normativa dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Saponara.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giovine. Ne ha facoltà.

UMBERTO GIOVINE. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per sottolineare un elemento particolare. Le disposizioni di cui stiamo discutendo giungono al nostro esame opportunamente e fin troppo tardi, perché l'assenza di norme a livello comunitario ha provocato due conseguenze, la prima delle quali è che ci si è attrezzati a livello internazionale con organizzazioni private *non-profit* che attestassero la trasparenza delle attività estere di Stati e società; Transparency International — questo è il nome della più importante — ha addirittura ricevuto un premio per l'opera svolta. È evidente che una grande organizzazione regionale come l'Unione europea non può semplicemente affidarsi a tali iniziative, peraltro lodevoli ed esemplari.

In secondo luogo, recentemente, come è stato ricordato in quest'aula quando si è discusso del clamoroso caso « Echelon », la struttura spionistica dei paesi di lingua inglese promossa da Washington (della quale, a quanto pare, a fare le spese sono stati i paesi europei), l'ex capo della CIA, James Woolsey, è intervenuto sul *The Wall Street Journal Europe* il 22 marzo scorso con le seguenti parole: « Cari europei, se voi continuate a dare tangenti per i vostri affari all'estero, cioè a comportarvi — se-

condo noi — male, noi facciamo bene a spiарvi e continueremo a spiарви » (il titolo era « Perché l'America spia i suoi alleati. Perché loro corrompono »). Questo discorso molto chiaro e brutale è stato ripreso da diversi giornali italiani. L'Unione europea non può sottoporsi ad umiliazioni del genere, ossia che un funzionario dell'*intelligence* di un paese peraltro alleato, come gli Stati Uniti, si permetta di dire queste cose.

Ma — è per tale ragione che intervengo — desidero citare un caso che è proprio di oggi. Su *il Cittadino*, giornale che si pubblica nel mio collegio, si riporta la notizia dell'ex amministratore delegato della SNAM Progetti, negli anni 1990-1992, Mario Merlo, che è stato condannato dall'ufficio imposte dirette di Lodi al pagamento di 100 miliardi di lire per infrazioni che sarebbero state commesse proprio nella sua attività di amministratore delegato, particolarmente per operazioni compiute con l'estero. Negli anni in cui fu alla SNAM progetti, Mario Merlo ha movimentato circa 300 miliardi di lire, una parte dei quali sarebbe stata pagata per tangenti allo scopo di ottenere affari, una pratica allora molto diffusa e consolidata.

È chiaro che, di fronte a tali esempi, in cui si comminano multe così importanti (pende naturalmente un ricorso di fronte alla commissione tributaria), si registra un grosso divario tra ciò che ha rappresentato per anni — in parte lo è ancora (mi riferisco, in particolare, alla Francia) — una pratica consolidata di rapporti con l'estero che prevede l'attribuzione di compensi non registrati ad interlocutori di affari che interessino industrie francesi, e la norma etica che si intende approvare a livello europeo. Chiaramente, non si possono avere due pesi e due misure, né le norme possono essere retroattive, ma è evidente la mostruosità di multe di queste dimensioni (100 miliardi nel caso citato prima) in rapporto a ciò che oggi viene giustamente stabilito come limite per operazioni compiute all'estero da funzionari o, comunque, da personale rappresentante

l'Unione europea o singoli Stati. Quelle appunto per cui punta il dito contro gli europei l'ex capo della CIA.

A questo punto, non si può non plaudire a tali norme; contemporaneamente, si apre un grosso contenzioso: come si può, infatti, considerare criminale o punire con multe di tali dimensioni un comportamento che, lo ripeto, è stato per decenni il comportamento abituale delle grandi aziende e degli Stati e che, in parte, almeno per quanto riguarda alcuni Stati europei, è tuttora un comportamento abituale. Siamo quindi in presenza di una piena trasformazione di quello che è il modo di vedere i rapporti economici e politici conseguenti tra gli Stati, le grandi *corporation*, i clienti fornitori ed altri interlocutori internazionali.

Di fronte a questo, tenendo conto di ciò che si è verificato in Italia negli ultimi dieci anni, dobbiamo applicare moderazione e intelligenza, nonché cercare in tutti i modi di fare sì che questa nuova, auspicata e da noi favorita norma etica non vada a punire retroattivamente chi non ha fatto altro che adeguarsi a quelle che erano le prassi esistenti negli affari internazionali anche in Italia e nel resto d'Europa.

La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Giovine.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Va detto innanzitutto che si tratta sicuramente di un provvedimento importante, importantissimo, anche perché — a parte alcune considerazioni sul pregio di talune norme che sicuramente vanno fatte — esso rappresenta un primo passo, uno di quei passi che, anche in un contesto di globalizzazione della giustizia, non solo va compiuto, ma che è anche necessario !

Ciò detto, però, debbono essere purtroppo svolte alcune considerazioni che a monte potrebbero inficiare il cammino della globalizzazione della giustizia all'in-

terno dell'Unione europea. Bisognerebbe pertanto non solo prendere provvedimenti, ma anche risolvere tutta una serie di problemi che sono alla base e che possono inficiare questo cammino. Ben vengano allora questi provvedimenti che ci inseriscono in un contesto di natura europea.

Riteniamo però che lo sforzo di questo Governo debba essere tale e tanto da riportare nell'alveo della normalità una giustizia che purtroppo « normale » non è e che cozza con le giustizie « normali » degli altri paesi europei; se non vi fosse tale sforzo, la situazione della giustizia ci farebbe essere — come qualcuno ha ricordato prima — il fanalino di coda in Europa per quanto riguarda tale settore.

Dicevo che si tratta di un provvedimento importante, al di là di qualche considerazione che pure va svolta in ordine alla farraginosità della articolazione del provvedimento — come ricordava il collega Rivolta —, che contiene alcune norme veramente di pregio: mi riferisco, ad esempio, alla introduzione dell'articolo 322-bis del codice penale con il quale si prevede il totale recepimento e la estensione delle norme incriminatrici nostre e degli altri paesi, per quanto attiene al peculato, alla concussione, alla corruzione e a quant'altro, inherente i funzionari non nazionali.

Allo stesso modo, consideriamo veramente pregevole — anche se qualche collega che prima mi ha preceduto non è d'accordo — la norma relativa alla confisca: vengono infatti configurati non solo l'obbligatorietà della confisca, ma anche il fatto che finalmente si giunga a quella innovazione che parla di confisca per equivalente nel momento in cui non si è in grado di confiscare e di aggredire i beni che sono frutto del reato per cui si procede. Allora, si può passare ad aggredire beni, anche se per equivalente valore, che non sono il frutto diretto della incriminazione del reato commesso. È quindi estremamente giusto che si imponga la confisca per equivalente: ribadisco che si tratta veramente di una norma pregevole, che potrebbe benissimo essere estesa sia

all'articolo 640-*quater*, così come è stato introdotto nel nostro codice penale, sia ad altri tipi di reati.

La polemica o il dibattito, che si sono registrati in ordine alla individuazione delle società, mi sembra che vertano su una questione di lana caprina, perché è innegabile che la responsabilità sia di natura personale. Vi è stato quindi sin dall'inizio un equivoco che è stato prodotto dall'articolo 6, corretto poi giustamente dal Senato. Ritengo quindi che non si debba toccare questo punto che è pacifico.

Ribadisco che l'importanza del provvedimento non dipende dalle norme «strette» che stiamo per approvare e che sono state portate all'attenzione dall'Unione europea in maniera forte. Ritengo invece che l'importanza che vada collegata all'intero provvedimento e al metodo che si deve usare al fine di portare la nostra giustizia ai livelli europei, in modo che non solo le norme incriminatrici, ma i metodi, la funzionalità e l'efficacia di un apparato che oggi in Italia non funziona e che forse con l'aiuto, l'equiparazione e la spinta che possono venire dall'Unione europea possono essere trasferiti in Italia per risolvere un annoso problema, uno dei più importanti che ormai ci attanaglia da tanto tempo e che mi sembra questo Governo non voglia risolvere; mi pare, infatti, sordo ai richiami che vengono rivolti per risolvere una serie di problemi e per portare la giustizia a livelli europei e ancor prima a livelli di accettabilità e di normalità. Mi auguro che ciò avvenga con questo provvedimento e con i provvedimenti futuri che potranno essere assunti dal Governo (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Giovine ha citato l'associazione Transparency International dicendo che è un'associazione affidabile alla quale, in definitiva, l'Unione

europea dà credito. L'ultima graduatoria pubblicata da Transparency International fornisce i seguenti dati: l'Italia mantiene stabilmente tra le grandi democrazie il primo posto di paese corrotto però ha fatto dei passi in avanti ed è al terzo posto come paese corruttore, tant'è vero che il Segretario di Stato americano, la signora Allbright, di recente ci ha baciato pesantemente; non so se ne avesse titolo, ma lo ha fatto. Vi è un secondo dato. Nel 1996 *Mondo economico* ha intervistato 231 imprenditori italiani di cui ha riportato nome e cognome (conservo quel numero di *Mondo economico*), ai quali ha fatto questa domanda secca: perché non andate nel Mezzogiorno ad investire? La risposta è stata univoca: non ci andiamo perché non ci sono sufficienti livelli di legalità. Quindi, tutta la discussione sulla flessibilità del lavoro, gli incentivi e altro è falsa. Non è vera (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*)!

In terzo luogo, nel 1998 l'attuale Presidente del Consiglio Amato fu incaricato dalla Commissione bilancio della Camera di stendere un rapporto su un ipotetico sviluppo del Mezzogiorno. Egli ha consultato tutti gli economisti che si occupano della questione ed è pervenuto alle stesse conclusioni. Poi, però, se ne è dimenticato quando è diventato Presidente del Consiglio.

L'Unione europea arriva con ritardo a questa normativa che è in vigore negli Stati Uniti da molto tempo, come i colleghi che si occupano di queste problematiche sanno; noi, poi, arriviamo con tre anni di ritardo rispetto all'Unione europea (e oggi non si procederà all'approvazione definitiva del provvedimento, che dovrà tornare al Senato). Poiché qui è stato evocato il lavoro della Commissione speciale anticorruzione, voglio chiedere al presidente di turno in questo momento di farsi portavoce presso il Presidente Violante, che aveva proposto la istituzione di questa Commissione e al presidente della Commissione Meloni, perché chieda loro: non volete proprio fare niente? Ad esempio, non volete compiere un atto pubblico